



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*

**Ufficio IV - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERNI**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 8 della Legge 124/99 che ha disposto il transito ex lege del personale dipendente dagli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della stessa, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola (Ata) con l'inquadramento nelle qualifiche funzionale e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

**VISTA** l'immissione in ruolo del Signor Mennuni Rosario, con decorrenza giuridica ed economica dall'01/01/2000, transitato ex lege nei ruoli del Ministero dell'Istruzione (art.8 L. n. 124/99) ed inquadrato al III livello con il profilo professionale di collaboratore scolastico, Area A del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, con titolarità presso l'Istituto Comprensivo Attigliano – Guardea e in servizio presso il medesimo Istituto;

**CONSIDERATO** che il Signor Mennuni Rosario, con ricorso depositato in data 25/03/2005 e notificato al Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché al CSA di Terni, il 06/04/2005, si era rivolto al Tribunale di Terni per ottenere l'inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo;

**CONSIDERATO** che il Signor Mennuni Rosario, dipendente del Comune di Barletta sino al 31/12/1999, aveva presentato ricorso al TAR Puglia avverso l'esclusione dal concorso, bandito dal suddetto Comune per addetto amministrativo, ex quarta qualifica funzionale, al quale il ricorrente aveva chiesto di poter partecipare con istanza che era stata però rigettata dal Comune di Barletta;

**CONSIDERATO** che nelle more il TAR Puglia aveva accolto il ricorso ed il Comune di Barletta, in ottemperanza con la sentenza del G.A., aveva inquadrato il ricorrente, con effetto giuridicamente retroattivo dal 01/10/1987, nel profilo professionale di addetto amministrativo, ex quarta qualifica funzionale, attuale categoria B1, corrispondente, in base alle tabelle di comparazione dei due ruoli, al profilo professionale dell'Assistente Amministrativo, Area B, IV livello, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola (Ata);

**CONSIDERATO** che il ricorrente aveva inutilmente chiesto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di prendere atto della nuova situazione e di inquadrarlo perciò nel IV livello, in quanto gli effetti del giudicato retroagiscono al momento della domanda, ragion per cui il ricorrente aveva la qualifica di addetto amministrativo sin dall'01/10/1987 e, quindi, tale doveva essere considerato ai fini dell'applicazione delle tabelle di comparazione, anche al momento del passaggio nei ruoli del Ministero;

**VISTA** la Sentenza del Tribunale di Terni – sezione Lavoro – n. 594/08 dell'08/07/2008 che, in accoglimento del ricorso, dichiarava che il Signor Mennuni Rosario aveva diritto ad essere reinquadrato nei ruoli organici del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decorrenza dall'01/01/2000 in una qualifica corrispondente a quella di addetto amministrativo, ex IV qualifica funzionale, ricoperta all'atto del trasferimento dagli E.E.L.L., confermando la sussistenza dell'interesse del medesimo al riconoscimento della



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*

**Ufficio IV - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERNI**

retrodatazione del proprio inquadramento, nel profilo di assistente amministrativo, ai fini della maggiore anzianità di servizio, del punteggio e del corrispondente trattamento stipendiale;

**VISTA** la Sentenza della Corte di Appello di Perugia – sezione Lavoro – n. 316/10 del 13/10/2010 che confermava la sentenza del Tribunale di Terni – sezione Lavoro – n.594/08 dell'08/07/2008;

**VISTA** la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – sezione Lavoro – n.12359/14 dell'08/05/2015 che confermava la Sentenza del Tribunale di Terni – sezione Lavoro – n.594/08, e quindi accerta e dichiara nel merito il diritto del Signor Mennuni Rosario al riconoscimento dell'inquadramento nel profilo di assistente amministrativo, Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, con retrodatazione giuridica ed economica al 01/01/2000;

**DECRETA**

per quanto esplicitato nelle premesse e in ottemperanza della sopra citate sentenze del Tribunale di Terni, della Corte di Appello di Perugia e della Corte Suprema di Cassazione - sezioni Lavoro – il reinquadramento del Signor Mennuni Rosario nel profilo di assistente amministrativo, area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, con retrodatazione giuridica ed economica dal 01/01/2000.

Il Signor Mennuni Rosario presterà servizio temporaneamente presso il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Terni, dal 27 aprile 2016 al 31 agosto 2016, con raggiungimento della sede di titolarità dal 1° settembre 2016 ai sensi del vigente CCNI, sottoscritto il 10 febbraio 2016 presso il Miur, relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente  
Bruno Gerardo Lamonaca

All'Albo

Al Mef - Terni

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Attigliano-Guardea

Al Dirigente del Liceo Scientifico “G.Galilei” -Terni

Alle O.O.S.S. della Provincia